



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Come chiedere la sospensione di una cartella di pagamento

Autore: Redazione | 15/08/2018



*Come si può chiedere la sospensione di una cartella di pagamento?  
Quali sono i casi in cui si può chiedere la sospensione di una cartella di pagamento? Qual è la procedura da seguire?*

Hai ricevuto una cartella esattoriale e non hai i soldi per estinguere il debito?

Ritieni tuttavia che l'atto ricevuto sia palesemente errato e che non ci sia bisogno di avviare una causa per far notare il vizio all'Agente della Riscossione: basterebbe una semplice segnalazione per ottenere lo sgravio. Hai ragione: è proprio così. Tutte le volte in cui la cartella è illegittima e ciò è immediatamente evidente è possibile far sospendere la procedura di riscossione esattoriale in attesa che venga corretto lo sbaglio ed annullato l'atto. In questo articolo ti spiegheremo proprio **come chiedere la sospensione di una cartella di pagamento**.

Dobbiamo prima definire cos'è una cartella di pagamento. Una cartella di pagamento è l'atto che l'Ente della Riscossione (che per i tributi erariali è Agenzia delle Entrate Riscossione) invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori come ad esempio: Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.). Generalmente il pagamento della cartella esattoriale deve avvenire entro un termine ben preciso; tale termine è espressamente indicato all'interno della stessa cartella esattoriale.

Detto questo, se ritieni che la richiesta di pagamento presente nella cartella non sia dovuta puoi chiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione di **sospendere la procedura di riscossione** per dar modo, all'Ente creditore, di verificare la tua posizione.

## **In quali casi si può chiedere la sospensione**

Le ragioni per le quali può essere chiesta la **sospensione di una cartella di pagano** dipendono solamente dalla palese illegittimità della cartella stessa.

Non è in alcun modo possibile chiedere la **sospensione per incapacità economica del debitore**, oppure per altre cause come ad esempio l'incapacità al lavoro, l'invalidità, l'intervenuta disoccupazione, sfratto, ecc. Quindi il presupposto di base è solo ed esclusivamente l'illegittimità della cartella esattoriale.

## **Quali sono le procedure da seguire**

La sospensione della cartella di pagamento può seguire due strade:

- quella richiesta **in via amministrativa** ad Agenzia Entrate Riscossione o

all'Ente titolare del credito (come ad esempio, l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, ecc.)

- quella richiesta **in via giudiziaria**, ossia al giudice dinnanzi al quale è stata instaurata una causa di opposizione alla cartella e/o al pignoramento in corso.

In base a quanto abbiamo appena affermato, puoi scegliere quale forma di istanza presentare in base alla fase del procedimento tenendo conto che puoi presentare istanza nei seguenti casi:

- al **giudice** quando è stata impugnata la cartella di pagamento o il pignoramento in corso;
- all'**Ufficio** che ha emesso l'atto in relazione ad un atto impugnato;
- ad **Agenzia Entrate Riscossione** solo in determinati casi espressamente previsti dalla legge come ad esempio l'intervenuta prescrizione del credito o l'intervenuto annullamento dell'atto impositivo.

Per quanto concerne la **procedura** che si svolge dinnanzi all'Agenzia Entrate e Riscossione, puoi chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate la **sospensione della riscossione degli importi** che sono indicati in una cartella, o in ogni altro atto che è stato notificato da Agenzia delle entrate-Riscossione (che fino al 30 giugno 2017 era meglio conosciuta come Equitalia).

Questo nel caso in cui le somme richieste dall'Ente creditore sono state interessate da:

- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) non ha preso parte.

Per essere più precisi, quando compilerai la richiesta di **sospensione della cartella di pagamento** è necessario che devi **motivare** l'istanza come segue: devi, cioè, documentare che gli atti emessi dall'Ente creditore prima della formazione del ruolo, oppure che la successiva cartella di pagamento o l'avviso per

i quali si procede, sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo, da un provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'Ente creditore, da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte, da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in questione, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore. Come vediamo, quindi, devi fondare la tua richiesta dinnanzi all'Agenzia Entrate e Riscossione.

**Non rientrano** tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall'Agenzia delle Entrate (per esempio avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell'INPS); per tali atti ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero i solleciti di pagamento inviati dall'Agente della riscossione attraverso l'utilizzo della posta ordinaria.

## **Come si svolge la procedura dinnanzi all'Agenzia delle Entrate e della Riscossione**

Ti basta compilare il modulo che trovi allo sportello o sul sito il modello di **istanza di sospensione**, in cui sono indicati anche i documenti da allegare, è reperibile sul sito internet ([www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)) della stessa Agenzia delle Entrate. Attraverso un apposito modulo puoi spiegare i motivi per cui non devi pagare. Alla richiesta vanno allegati un documento di riconoscimento e tutta la documentazione in tuo possesso, come ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza a te favorevole. La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni** da quando l'Agenzia delle entrate-Riscossione ti ha notificato la cartella o altri atti di riscossione.

Puoi presentare la domanda allo sportello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione oppure on-line con il servizio "Sospensione" seguendo la procedura indicata sul loro sito. Con questo servizio potrai procedere con l'autenticazione della tua identità, attraverso le varie opzioni che il sistema riconosce, e successivamente

seguire la procedura per la richiesta di sospensione della cartella di pagamento.

In alternativa puoi inviare la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti che trovi indicati nella cartella oppure via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.

Ricevuta l'istanza, l'Agenzia si fa carico di trasmetterla all'ente e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.

In assenza di **riscontro** da parte dell'ente entro 220 giorni, la legge prevede, in alcuni casi (prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo), che il suo debito venga annullato.

Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore ti informa del **rigetto della richiesta** che hai presentato e comunica all'Agenzia di riprendere le attività di riscossione.

**Esempio.** Se ricevi una cartella per una multa della Polizia municipale non pagata entro i termini e invece sei in possesso della ricevuta del pagamento, la richiesta del comune è errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella. Puoi fare ricorso al giudice o andare al comune per chiedere lo sgravio. Tuttavia, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta per legge ad andare avanti con le procedure di riscossione finché l'ente creditore non le trasmette il provvedimento di annullamento del debito. Se invece ti rivolgi direttamente all'Agenzia, le procedure sono immediatamente sospese in attesa che il comune corregga l'errore.

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro

[\[1\]](#).

## **Come richiedere l'annullamento della cartella di pagamento con ricorso al giudice**

La procedura, per chiedere l'annullamento della cartella di pagamento dinnanzi

all'autorità giudiziaria, è differente da quella poc'anzi delineata. In questo caso, infatti, per chiedere di annullare in tutto o in parte il debito presente nella cartella puoi fare ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Ma analizziamo più da vicino la procedura.

Innanzitutto è necessario chiarire un concetto che riguarda la **competenza** del giudice. In questo caso, il giudice competente per le impugnazioni delle cartelle di pagamento è

- il giudice di pace per le cartelle che derivano da multe (entro 30 giorni dalla notifica)
- il tribunale ordinario per le cartelle che derivano da debiti con l'Inps o l'Inail (entro 40 giorni dalla notifica)
- la Commissione Tributaria Provinciale per tutti gli altri casi e, in particolare, per i debiti derivanti da tributi non riscossi (entro 60 giorni dalla notifica).

L'eventuale presentazione del ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria non comporta l'immediata sospensione della cartella di pagamento. Questo vuol dire che l'Agenzia delle Entrate potrebbe comunque procedere con il pignoramento. Di conseguenza, è consigliabile presentare comunque un'istanza con la quale chiedere la **sospensione** dell'atto impugnato (sia esso la cartella o il pignoramento di Agenzia Entrate Riscossione).

Il giudice ammette la sospensione della cartella nei seguenti casi:

- le ragioni del contribuente appaiono fondate sulla base della documentazione prodotta (si tratta della  **fondatezza del ricorso**, anche se valutata solo in modo sommario);
- l'esecuzione della cartella può comportare, per il contribuente, un **danno grave e irreparabile**.

Nel momento in cui hai presentato l'istanza, viene instaurato un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto, ossia un procedimento nel procedimento, volto ad esaminare la sola richiesta di sospensione e che si conclude con un'ordinanza che può **rigettare** o **concedere** la **sospensione**.

Se il giudice ti darà ragione, **accogliendo il ricorso**, l'ente dovrà annullare il debito.

Tuttavia a volte può accadere che l'ente non si adegui alla decisione del giudice. In questo caso, potrai far valere le tue ragioni ricorrendo nuovamente dinnanzi ad un giudice per iniziare il cosiddetto "**giudizio di ottemperanza**". Si tratta di un ulteriore ricorso che ha come obiettivo quello di ottenere che l'ente applichi quanto già deciso da altro giudice.

Per segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata è possibile comunque rivolgersi al Garante del contribuente con richiesta scritta in carta libera, specificando i propri dati anagrafici e il codice fiscale.

È possibile, infine, richiedere uno sgravio **totale** o **parziale**: nel primo caso il tributo viene annullato per intero, nel secondo il tributo caso viene annullato solo in parte. Al provvedimento di sgravio, cioè di annullamento, del tributo dovrà seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente già pagate.

Di **Francesca Micolucci**

## **Note**

[1] Art.1 - comma 541, legge n. 228/2012 *Autore immagine: pixabay.com*